

9 MOZIONE
presente il 19/10/2019
alle su 16.48

CONGRESSO STRAORDINARIO DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI

TAORMINA 18-20 ottobre 2019

MOZIONE CONGRESSUALE DELLE CAMERE PENALI DI LIVORNO

RL
W

Al congresso straordinario UCPI tenutosi a Cagliari il 19-21 settembre 2015 la Camera penale di Livorno unitamente alle camere penali di Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa, Grosseto, Siena, Montepulciano, Arezzo ha proposto una mozione al fine di invitare l'allora Giunta dell'Unione a farsi portatrice di una richiesta di modifica normativa del codice di procedura penale e, segnatamente, degli artt. 134 e 136 cpp con i necessari interventi di revisione anche delle norme ad essi collegate (artt. 357, 373, 391 *ter* cpp) che disciplinano le modalità di documentazione degli atti assunti dalla polizia giudiziaria al fine di rendere trasparenti le procedure di raccolta delle sommarie informazioni

Constatato

Che, nonostante l'avvicinarsi, in questi quattro anni, di iniziative legislative volte a modificare, sia pure in modo rapsodico, ampi settori del processo penale non sono stati previsti né attuati interventi diretti a rendere effettivamente trasparente la raccolta delle sommarie informazioni da parte del PM e della Polizia Giudiziaria nel corso delle indagini preliminari. In particolare assistiamo ormai da anni al fenomeno della raccolta investigativa di dichiarazioni nelle quali si procede alla verbalizzazione riassuntiva senza che sia effettuata alcuna forma di registrazione audio o video, nonostante che l'art. 134 c. 3 del codice di procedura penale, così come richiamato attraverso il combinato disposto degli artt. 357 e 373 cpp, lo prescriva in modo esplicito. Anzi, è fenomeno tutt'altro che infrequente che nei verbali redatti in forma riassuntiva dal Pm o dalla Polizia Giudiziaria non si provveda neppure alla trascrizione della domanda, in aperta violazione di quanto previsto dall'art. 136 comma 2 del codice di procedura penale senza che questa violazione si traduca in alcun modo in una sanzione processuale,

Considerato

inoltre che il Guardasigilli va promettendo da tempo una riforma complessiva del processo penale che consenta di porre rimedio all'irragionevole durata dello stesso

Considerato

altresì che i recenti fatti di cronaca (la fotografia di Christian Gabriel Natale Hjort, indagato per l'assassinio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ripreso con una benda davanti agli occhi) hanno riacceso i riflettori sulla necessità di imporre alle forze di polizia il rispetto di canoni di trasparenza nell'assunzione delle dichiarazioni da parte di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nelle indagini preliminari quale presidio imprescindibile per evitare che il momento acquisitivo di un'informazione - da chiunque venga rilasciata - possa avvenire con metodi che coartano la libera determinazione del dichiarante

Considerato

inoltre che la registrazione fonografica o audiovisiva e, comunque, anche la riproduzione in forma scritta delle domande costituiscono garanzie imprescindibili circa il corretto uso dei poteri investigativi, sia per l'autorità inquirente che per la difesa, nella consapevolezza che le modalità di formulazione delle domande possono incidere significativamente sulla genuinità delle risposte e sulla credibilità complessiva delle persone informate sui fatti e dei testimoni

Ed infatti

Il codice deontologico dell'avvocato penalista elaborato dall'Unione delle Camere Penali, poi recepito anche in quello generale dell'avvocatura, prevede, come obbligatoria la registrazione in forma fonografica ovvero audiovisiva della raccolta di informazioni a fini difensivi,

Preso atto

Che è prassi costante, con l'avallo della giurisprudenza di legittimità, quello di non invalidare in alcuna misura i verbali redatti in forma riassuntiva quando non sia stata effettuata alcuna registrazione fonografica e/o audiovisiva, nonché di consentire, altresì, che possano essere usate sia a fini cautelari, sia per la celebrazione dei riti alternativi, sia per le contestazioni in dibattimento le sommarie informazioni raccolte dal Pm o dalla Polizia Giudiziaria anche quando manchi la riproduzione delle domande proposte alla persona in grado di riferire,

Considerato

Che, invece, la trasparente raccolta delle sommarie informazioni attraverso la previsione dell'obbligo (a pena d'inutilizzabilità) di procedere sempre alla fonoregistrazione ed alla integrale verbalizzazione delle domande si tradurrebbe, inevitabilmente, nell'esercizio di un diritto di difesa più garantito

Che, inoltre, l'analisi del materiale investigativo raccolto con questo grado di trasparenza consentirebbe al difensore di operare con maggior consapevolezza anche nella delicata fase della scelta dei riti alternativi, con un significativo effetto deflattivo del quale beneficerebbe l'intero sistema del processo penale con ricadute significative anche sulla ragionevole durata dello stesso

Ritenuto

Assolutamente necessario che si provveda al più presto a sollecitare nuovamente la modificazione degli artt. 134 e 136 del codice di procedura penale, con i necessari interventi di revisione anche delle norme ad essi collegate (artt. 357, 373, 391 ter, salvo se altre) in modo che sia prevista l'inutilizzabilità dei verbali, sia che vengano redatti in forma integrale che riassuntiva, nel caso in cui non sia stata effettuata quantomeno la fonoregistrazione, prevedendo, altresì l'inutilizzabilità, magari anche limitata alle sole contestazioni nel dibattimento, dei verbali riassuntivi nei quali non sia riprodotta la domanda *e dunque che se non c'è l'obbligo di indicare specificamente la domanda formulata.*

Invita

La Giunta a farsi portatrice di una richiesta di modifica normativa dei predetti articoli del codice di procedura penale.

C.P. Livorno
Anc. Romano
Dall'Aliphan
Jungblut
Bealio
Alitalia
(C.P. Pordenone)
CP Pisa
CP FRIULANA
UDINE
C.P. Pistoia
P. Pistoia Aut. Gen. Sci.
CP Firenze
CP Lucca
C.P. Prato
Am. D. G. CAROTA
(C.P.LO)
F. F. B. G. F.
C.P. SIRMIA
Caserta Roma
ISOMINI M.

CP MILANO *ML*

CP ABBZIA

2
fev